

Confindustria Udine

Gruppo Energia e Telecomunicazioni

Relazione del convegno del 18.09.2014

a cura dell'avv. Emiliano Troi e dell'ing. Alessandro Papparotto

Profili di illegittimità dell'art. 26 del D.L. 91/2014 (*"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*) e strumenti di tutela attivabili dai destinatari della norma

- 1. Inquadramento normativo**
- 2. Profili di criticità applicativa dell'art. 26 del D.L. 91/2014**
- 3. La retroattività della legge come vizio di incostituzionalità della legge stessa. Considerazioni generali**
 - 3.1 Il principio di irretroattività della legge civile nell'ordinamento interno. L'orientamento risalente della Corte Costituzionale**
 - 3.2 Il principio di irretroattività della legge civile nell'ordinamento comunitario. L'orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il nuovo orientamento della Corte Costituzionale**
- 4. Profili di incostituzionalità dell'art. 26 del D.L. 91/2014**
- 5. Operativamente: come sollevare la questione di legittimità costituzionale**
- 6. Conclusioni e possibili scenari futuri**

1.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014 (c.d. Decreto competitività), recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, come convertito dalla legge , detta, all’art. 26, nuove norme in tema di tariffe incentivanti per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici.
- L’articolo 26 citato, commi 3 ss. (c.d. *“spalma-incentivi per le rinnovabili”*) prevede, a decorrere dall’1.01.2015 e per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw (i) l’estensione del periodo incentivante da 20 a 24 anni, a fronte di una rimodulazione del valore unitario dell’incentivo, di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo o, in alternativa, (ii) la dichiarazione espressa da parte degli operatori di optare per la riduzione dell’8% del valore unitario dell’incentivo, fermo restando il periodo incentivante di 20 anni.
- La norma in esame si inserisce nel più ampio dettato normativo (artt. 23 – 30) del c.d. pacchetto taglia-bollette, atteso che l’intento perseguito dal Decreto, *in parte qua*, parrebbe essere quello di ridurre le bollette elettriche, in particolare delle piccole e medie imprese. L’impatto però rilevante potrebbe essere solo per le imprese molto energivore che sono però una minoranza del tutto trascurabile. In realtà, quindi, l’effetto potrà essere quello di penalizzare grandemente le imprese titolari di impianti fotovoltaici a fronte di un risparmio concreto per il mondo dell’imprenditoria nell’ordine di qualche decimale rispetto al costo complessivo.

*

2.

PROFILI DI CRITICITA' APPLICATIVA DELL'ART. 26 DEL D.L. 91/2014

- Il rimodulamento al ribasso degli incentivi al fotovoltaico nei termini previsti dal Decreto competitività opera retroattivamente, e va dunque ad interessare anche gli operatori del settore che hanno già definito i termini e la misura degli incentivi mediante apposita Convenzione con il GSE.
- Il carattere retroattivo della norma in esame rappresenta un profilo di particolare criticità, atteso che proprio tale retroattività, con conseguente applicazione dello spalma-incentivi anche agli operatori già convenzionati con il GSE, finisce per penalizzare in modo indiscriminato le imprese operanti nel settore del fotovoltaico¹.

- Si tratta dunque di verificare se, e quali, strumenti di tutela vengano offerti dall'ordinamento a tutela delle imprese operanti nel settore delle rinnovabili.

*

¹ Le criticità della norma sono state subito evidenziate dalle Associazioni di Categoria. Precisamente:

- Secondo AssoRinnovabili: (i) la norma è retroattiva, discriminatoria, contraria alla Costituzione e agli obblighi internazionali; (ii) allontana gli investitori, creando un forte danno reputazionale al Paese; (iii) mette a serio rischio la "bancabilità" degli interventi; (iv) è una misura con costi immediati e grandi rischi potenziali per il Bilancio dello Stato; (v) compromette la solvibilità delle imprese fotovoltaiche verso gli istituti finanziari, i Comuni e gli enti locali, gli agricoltori ed i proprietari dei terreni e dei fornitori, con conseguente esposizione al rischio di fallimento e seri impatti occupazionali;
- Secondo Assilea (Associazione Italiana Leasing) la riduzione della tariffa in via obbligatoria creerà presumibilmente una serie di effetti perversi che andranno a ledere l'affidamento degli operatori nella certezza del diritto e nella non retroattività delle norme: default finanziario di un numero considerevole di progetti, fuga degli investitori esteri, avvio di numerosi ricorsi di incostituzionalità anche in sede europea. Inoltre, introdurre la spalmatura obbligatoria delle tariffe incentivanti significherà attivare, laddove possibile, un processo di revisione dei contratti di costituzione del diritto di superficie, con controparti (proprietari delle aree) con una notevole forza contrattuale e con un aggravio di costi probabilmente insostenibile rispetto alla iniziale economicità del *business plan*. Dal punto di vista finanziario non esiste un automatismo per cui all'eventuale allungamento del periodo incentivante debba corrispondere un allungamento del finanziamento: troppi gli effetti negativi sul costo del capitale, sugli oneri di provvista e le complessità di natura tecnica e legale per pensare che la "spalmatura" su un periodo più lungo rappresenti il giusto bilanciamento ad una riduzione retroattiva.

3.

LA RETROATTIVITA' DELLA LEGGE COME VIZIO DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE STESSA.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

- Il taglio retroattivo al fotovoltaico è stato operato utilizzando lo strumento legislativo: la legge, a differenza degli atti regolamentari ritenuti illegittimi², non può essere disapplicata dal Giudice civile né è suscettibile di annullamento ad opera dei Giudici amministrativi.

- L'unico rimedio utilmente invocabile per ottenere la caducazione di una legge è rappresentato dalla dichiarazione di incostituzionalità della stessa ad opera della Corte Costituzionale (che è, appunto, il Giudice delle Leggi), al ricorrere, tuttavia, di determinati - e stringenti - presupposti.

- *In primis*, occorre individuare la norma di rango costituzionale che risulterebbe violata dall'art. 26 del D.L. 91/2014. Più precisamente, nel nostro caso, poiché il pregiudizio alle imprese del settore deriva dalla natura retroattiva della disposizione, occorre preliminarmente verificare:

1. se esiste nel nostro ordinamento un principio di irretroattività della legge civile;
2. se tale principio di irretroattività della legge civile, ove esistente, possa definirsi principio di rango costituzionale, che vincola il legislatore ordinario.

*

3.1 Il principio di irretroattività della legge civile nell'ordinamento interno. L'orientamento risalente della Corte Costituzionale

- La Costituzione, all'art. 25, contempla espressamente soltanto il principio di irretroattività della sola legge penale.

- Per le leggi civili, invece, è l'art. 11, comma 1, delle Preleggi al Codice Civile a stabilire che *"la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo"*.

- Tuttavia, l'art. 11 appena riportato non rappresenta un parametro di costituzionalità, trattandosi di una legge ordinaria, dunque di rango non sovraordinato rispetto al D.L. di recente introduzione.

↓

² Ai giudici amministrativi è stata posta la questione della legittimità del Decreto Ministeriale del 5.5.2011 (c.d. Quarto Conto Energia). Trattandosi di Decreto Ministeriale, infatti, esso, a differenza della legge, è suscettibile di annullamento ad opera dei giudici amministrativi (peraltro con pronuncia con effetti *erga omnes*, rappresentando il D.M. un atto generale), e così di disapplicazione da parte dei giudici civili. Con riferimento al Quarto Conto Energia, è stata censurata l'anticipata cessazione del regime di sostegno al fotovoltaico delineato dal c.d. Terzo Conto Energia (D.M. 6.8.2010), rimasto in vigore per cinque mesi, invece dei trentasei originariamente previsti, per effetto dell'art. 25 D. Lgs. 3.3.2011 n. 28 e del relativo D.M. 5.5.2011, che avrebbe efficacia retroattiva. Ebbene, con le sentenze n. 1167/2013 e 3274/2013 il TAR Lazio ha superato il problema, affermando che *"la nuova disciplina dettata dal Quarto Conto Energia non ha efficacia retroattiva, proponendosi di regolamentare l'accesso ai relativi incentivi soltanto rispetto agli impianti che ancora non fruiscono di alcuna agevolazione. L'ammissione al regime di sostegno sortisce infatti non già dal possesso del titolo amministrativo idoneo alla realizzazione dell'impianto (che pure costituisce un requisito essenziale a questo fine), ma dall'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, vale a dire dalla sua effettiva realizzazione e messa in opera"*. La questione, peraltro, è stata oggi definita dal Consiglio di Stato che con propria sentenza 4233 del 2014 ha confermato il TAR Roma.

- Sulla scorta dei dati espressamente rinvenibili nell'ordinamento interno, il principio di irretroattività nei rapporti civilistici non è un principio "invincibile", in quanto non sancito espressamente in Costituzione.

*

- E' vero però che una norma civilistica retroattiva, può comunque ledere taluni principi di rango costituzionale e, specificamente: il principio dell'affidamento, della trasparenza, dei rapporti tra Stato e cittadini, della certezza dei diritti maturati, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, nonché il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione³.

- La Corte Costituzionale, sulla base di queste premesse, ha dunque di volta in volta svolto la verifica in ordine alla lesione di principi e valori costituzionali derivante dall'adozione di norme retroattive. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, ha escluso la violazione dei principi costituzionali di affidamento o di certezza dei rapporti giuridici, salvando costantemente la norma ordinaria retroattiva⁴.

*

3.2 Il principio di irretroattività della legge civile nell'ordinamento comunitario. L'orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il nuovo orientamento della Corte Costituzionale.

- Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, quanto testualmente sancito in Costituzione deve essere integrato con gli atti adottati dall'Unione Europea, ivi compresa la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), così come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo⁵.

- La giurisprudenza europea, partendo dalla lettura in combinato disposto degli articoli 6⁶ e 1, Protocollo 1⁷, della CEDU ha affermato che, in linea di principio, non è vietato al potere legislativo stabilire in materia

³ La questione è stata delineata in modo chiaro dalla Corte Costituzionale che, investita della questione di legittimità costituzionale di una norma retroattiva in materia di previdenza e pubblico impiego, ha così statuito: *"questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di norme legislative dotate di efficacia retroattiva, dal momento che il principio di irretroattività della legge – pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari del codice civile – non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto previsto nell'art. 25 Cost. con riferimento alla materia penale) una garanzia specifica: di talché la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che la disposizione retroattiva possa trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti"*.

⁴ La Consulta, nella citata sentenza n. 6/1994, ha chiarito che solo la violazione di un diritto esaurito (cioè relativo a rapporti definitivamente risolti a livello giudiziario, o non più azionabili) si rivelerebbe idonea ad impedire l'irretroattività della legge, non anche la violazione di un diritto quesito né, *a fortiori*, di una mera aspettativa. Così anche, più di recente, con la sentenza n. 109/2002, la Corte ha escluso qualsivoglia tutela di chi vanti una mera aspettativa con riferimento alla possibile retroattività delle leggi civili.

⁵ Sul punto, chiaramente, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che *"la norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali"* (Corte Cost. sent. n. 78 del 2012).

⁶ L'art. 6 della CEDU cristallizza il principio del giusto processo: il rispetto di tale principio ha indotto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ad affermare che il legislatore non può ingerirsi nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia con una norma retroattiva. Le leggi retroattive, secondo la Corte EDU costituiscono, precisamente, una violazione del principio di parità delle armi, che impone di *"offrire a ogni parte una possibilità ragionevole di presentare la sua causa in condizioni che non la pongano in una condizione di netto svantaggio rispetto alla controparte"* sia essa pubblica o privata (cfr Raffinerie Greche Stran e Stratis Andreatis c. Grecia, sent. 9.12.1994).

⁷ L'art. 1 del Protocollo 1 CEDU riconosce e tutela il diritto di proprietà, stabilendo che *"ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"*, da intendersi non solo come beni materiali, ma anche come legittime aspettative dell'individuo. Ad esempio, è stato tutelato alla stregua di un diritto di proprietà il legittimo affidamento derivante da un'autorizzazione urbanistica che

civile una regolamentazione innovativa con portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, purché ciò avvenga:

(i) per **motivi imperativi di interesse generali**;

(ii) tenendo comunque conto delle situazioni particolari degli operatori economici, e così dei **diritti quesiti** ed anche del **legittimo affidamento che sia stato ingenerato nel privato**.

- Tra l'altro, in ambito comunitario, è stato chiarito che **il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare un intervento retroattivo, perché le mere esigenze di carattere economico-finanziario non rientrano tra i motivi imperativi di interesse generale**.

- La Corte Costituzionale, tenuto conto dell'orientamento - consolidato e costante - di matrice comunitaria di cui si è appena detto, si è uniformata ad esso, riaffermando con maggiore chiarezza che *"il legislatore può emanare norme con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi di interesse generale. Occorre che la retroattività non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti"*.

- I limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi individuati dalla Consulta attengono alla salvaguardia di principi costituzionali e altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico.

- Da ultimo, anche la Corte Costituzionale ha affermato che **"la norma retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali"** (Corte Cost. n. 170/2013)⁸.

*

l'amministrazione non poteva più annullare e che quindi è stata qualificata come *"componente della proprietà in questione"* (cfr Pine Valley Developments Ltd. e altri c. Irlanda, sent. 29.11.1991).

⁸ Dello stesso tenore anche Corte Cost. n. 78 del 2012, n. 24 del 2009, n. 374 del 2002 e n. 419 del 2000.

4.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 26 DEL D.L. 91/2014

- Date le premesse generali di cui ai punti precedenti, nel caso di specie, l'art. 26 del D.L. 91/2014 presenta degli evidenti profili di illegittimità costituzionale, atteso che la norma:

1. colpisce gli operatori del settore già titolari di diritti quesiti o di una legittima aspettativa in ordine agli incentivi ottenibili;
2. persegue un obiettivo di natura eminentemente economico-finanziaria (il "risparmio in bolletta"), che non è di per sé idoneo a superare e prevalere sul principio di irretroattività della legge e che, peraltro, nel caso di specie, non risulta nemmeno essere raggiunto, se non in misura del tutto irrisoria⁹.

*

⁹ Infatti, se l'obiettivo dell'impianto normativo è stato dichiaratamente individuato in una significativa riduzione del costo delle bollette (dieci punti percentuali almeno), la disposizione in esame si rivela del tutto inidonea al raggiungimento dello scopo, atteso che essa può consentire un vantaggio di qualche punto percentuale – non certo di 10, presumibilmente di 1 soltanto – e andrebbe comunque integrata con altre azioni. E' stata invece stimata una riduzione importante degli oneri attualmente gravanti sul GSE (840.000,00 Euro circa). Tuttavia il risparmio ottenibile dal GSE non rientra tra le finalità della legge, anzi è ad esse del tutto estranea.

5.

OPERATIVAMENTE,

COME SOLLEVARE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

DELL'ART. 26 DEL D.L. 91/2014

- In termini generali¹⁰, la questione di costituzionalità può essere sollevata “*nel corso di un giudizio*” (requisito oggettivo) che si svolga “*dinanzi ad un giudice*” (requisito soggettivo)¹¹.

- Nel nostro caso concreto, l'iter può essere così sintetizzato:

1. l'operatore che abbia già (vale a dire prima dell'entrata in vigore della norma retroattiva) stipulato una convenzione con il GSE si troverà costretto ad avviare un giudizio civile al fine di accertare che il GSE, in base all'accordo intercorso, è obbligato a pagare nei termini previsti dalla convenzione (20 anni), e di ottenere le corrispondenti statuizioni di condanna.
2. Il GSE, al fine di contestare tale pretesa, non potrà che invocare l'art. 26 del D.L. 91/2014, rilevando la retroattività del c.d. “spalma-incentivi sulle rinnovabili”.
3. L'operatore potrà quindi porre al Giudice adito la questione di legittimità costituzionale della norma invocata dal GSE, rilevandone il contrasto con i principi costituzionali (*melius*, con i principi di matrice comunitaria che valgono come parametri di costituzionalità, peraltro largamente recepiti dalla più recente giurisprudenza costituzionale).
4. A questo punto, gli scenari astrattamente prospettabili possono essere così riassunti:
 - A) il Giudice civile, con ordinanza adeguatamente motivata, può rimettere la questione alla Corte Costituzionale¹², sospendendo il giudizio in corso. A questo punto, dinnanzi alla Corte Costituzionale, si danno - schematicamente - due ipotesi in ordine all'esito del procedimento di controllo di legittimità costituzionale:

↙	↘
A.1) La Corte Costituzionale pronuncia una <u>sentenza di accoglimento</u> , con cui dichiara l'incostituzionalità della norma. ↓ La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136 Cost.) e viene espunta dell'ordinamento.	A.2) La Corte Costituzionale pronuncia una <u>sentenza di rigetto</u> , con cui dichiara infondata la questione di legittimità, nei termini e per i profili per i quali è stata sollevata. ↓ L'efficacia della pronuncia è limitata al giudizio nel corso del quale la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata. Ciò significa che la questione potrà essere fatta valere in altri giudizi e da altri giudici. ↓

¹⁰ Art. 23 della Legge 87/1953.

¹¹ Occorre, precisamente, (i) la pendenza di un giudizio dinanzi ad un'autorità giudiziaria, sia ordinaria sia speciale; (ii) l'esistenza di una effettiva controversia di merito e (iii) l'interesse di chi fa valere l'incostituzionalità ad eccepire la questione di legittimità costituzionale (cioè il fatto che dall'accoglimento di tale eccezione il soggetto può concretamente trarre un vantaggio).

¹² Il Giudice rimette la questione alla Consulta all'esito di una duplice indagine: *in primis*, occorre verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale (cioè valutare se il giudizio principale possa, o meno, essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale che si presenta come pregiudiziale rispetto ad esso); in seconda battuta, il Giudice deve valutare la non manifesta infondatezza della questione (vale a dire deve stabilire se vi è almeno un ragionevole dubbio in ordine alla legittimità costituzionale della norma impugnata).

	<p>La parte potrà a questo punto adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti. Essa è competente a giudicare tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e può essere adita solo una volta esauriti i rimedi interni previsti dal diritto nazionale¹³. In tale giudizio, il ricorrente denuncia la violazione da parte dello Stato membro di una norma comunitaria, chiedendo l’accertamento di tale violazione e la pronuncia delle conseguenti statuizioni, vincolanti per lo Stato membro.</p>
--	--

- B) Il Giudice non rimette la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte, perché non rilevante o manifestamente infondata: l’ordinanza non può essere impugnata, ma la questione può essere riproposta nella fase successiva del giudizio. Anche in tal caso, una volta esauriti i gradi di giudizio esperibili in base all’ordinamento interno, può essere attivata la CEDU nei termini esposti al punto A.2).

*

¹³ Ciò in omaggio ai principi di sovranità dello Stato, di dominio riservato e di sussidiarietà, per i quali uno Stato prima di essere chiamato a rispondere di un proprio illecito sul piano internazionale, deve avere la possibilità di porre termine alla violazione all’interno del proprio ordinamento giuridico.

6.

CONCLUSIONI E POSSIBILI SCENARI FUTURI

Il cosiddetto “spalma-incentivi sulle rinnovabili” è inserito in un decreto legge, che ha un’efficacia provvisoria e limitata temporalmente a 60 giorni (che corrispondono, nel nostro caso, al 24.08.2014). Sono perciò prospettabili due scenari:

1. in caso di mancata conversione entro il termine indicato, il Decreto Legge perde efficacia retroattivamente (vale a dire, come se non fosse mai stato adottato).
2. Entro il 24.08.2014 il Decreto Legge viene convertito in legge ordinaria e ne vengono consolidati definitivamente gli effetti. La legge di conversione prende il posto del decreto, disciplinando i rapporti sorti sulla sua base sia per il passato che per l’avvenire



agli operatori del settore delle rinnovabili verrà automaticamente applicata la rimodulazione temporale degli incentivi (da 20 a 24 anni), salva la possibilità di optare per la rinuncia in misura pari all’8% dell’incentivo mantenendo l’estensione ventennale del periodo incentivante.



<p>2.a) Vista l’automatica operatività della rimodulazione degli incentivi, le imprese si troveranno costrette ad avviare un contenzioso con il GSE per vedere rispettata la convenzione già stipulata. Nell’ambito del predetto contenzioso dovrà quindi essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 D.L. 91/2014, come convertito in legge ordinaria.</p> <p>Per quanto concerne la strategia processuale, è consigliabile che gli operatori del settore “facciano lobby”. In altri termini è opportuno che siano avviati, contestualmente, ancorché radicati davanti a Giudici diversi, una pluralità di contenziosi nei confronti del GSE da parte delle imprese pregiudicate dalla norma spalma-incentivi, così da rendere evidente la rilevanza della questione e la necessità di ottenere una statuizione dalla Corte Costituzionale.</p>	<p>2.b) In caso di opzione per la rinuncia pari all’8%, da indicare espressamente nei termini stringenti indicati dal Decreto, l’operatore dovrà comunque necessariamente formulare espressa riserva di agire per far accertare l’incostituzionalità dell’impianto normativo, al fine di non incorrere nell’acquiescenza alla norma, con conseguente preclusione di ogni rimedio giurisdizionale.</p> <p>Espressa la riserva, potrà essere avviato il contenzioso con il GSE nei termini indicati al punto 2.a).</p>
---	--

*